

COMUNE DI MEDE
(Provincia di Pavia)



APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 55 DEL 30.12.2005
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 31 DEL 03.06.2008

REGOLAMENTO

CANILE COMUNALE

INDICE

Art. 1 - Titolarità.....	3
Art. 2 - Responsabile del servizio.....	3
Art. 3 - Gestione.....	3
Art. 4 - Convenzioni o contratti con altri Comuni.....	3
Art. 5 - Competenze.....	3
Art 6 - Controllo del randagismo.....	4
Art. 7 - Ricovero dei cani randagi.....	4
Art. 8 - Ricovero di cani non randagi.....	4
Art. 10 - Rapporti con le Associazioni.....	5
Art. 11 - Orari di apertura al pubblico	5
Art. 12 - Affidi ed adozioni dei cani ospiti della struttura	5
Art 13 - Proventi dalle offerte e dalle tariffe	6
Art. 14 - Controlli	6
Art. 15 - Norme di riferimento	6

Art. 1 - Titolarità

Il Comune di Mede è proprietario del canile sito in località Castelletto.

Art. 2 - Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio è il Responsabile della posizione organizzativa di Vigilanza.

Art. 3 - Gestione

Il canile è gestito di norma dal Comune. L'Ente ha facoltà di affidare a privati la gestione della struttura o affidarla ad Associazioni animaliste riconosciute a livello regionale, mediante convenzione.

Al fine di consentire il ricovero e la custodia di cani randagi catturati in altri Comuni, il Comune può promuovere una gestione del canile consortile con altri Comuni ovvero utilizzare altri strumenti quali il convenzionamento o il contratto di servizio per definire gli accordi tra le parti.

Art. 4 - Convenzioni o contratti con altri Comuni

La convenzione o il contratto di servizio dovranno prevedere un numero massimo di cani ospitabili, sempre subordinando la possibilità alla reale disponibilità di posti liberi .

Le spese di mantenimento dei cani provenienti da altri Comuni saranno a carico dei Comuni richiedenti.

E' prevista una quota di ingresso una tantum nonché la spesa di mantenimento giornaliera, così definitiva, la cui entità è stabilita dalla Giunta Comunale.

Il Comune di Mede fatturerà al Comune convenzionato i costi relativi alla custodia dei cani.

Art. 5 - Competenze

La competenza per la gestione del canile è del Comune. Il Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale sovrintende per quanto di competenza.

Il Comune ha l'onere di:

- costruzione, manutenzione e ristrutturazione del canile dove saranno ricoverati i cani randagi
- custodire e mantenere i cani
- promuovere campagne di sensibilizzazione per gli affidamenti degli animali abbandonati, e ricoverati presso il canile pubblico
- vigilare per il rispetto dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico
- mettere a disposizione del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale, strutture adeguate per lo svolgimento delle funzioni di competenza.

Le suddette funzioni possono essere affidate, in tutto o in parte, a privati o ad Associazioni animaliste per mezzo di apposita convenzione che disciplinerà i rapporti con l'Ente.

Al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale competono tutte le decisioni e gli interventi atti a conseguire, all'interno della struttura, la salute, la salubrità ed il benessere animale:

- provvedere alla vigilanza sanitaria del canile
- predisporre un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso
- il controllo igienico sanitario sulla struttura di ricovero
- la tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendolo al Comune con cadenza periodica
- effettuare il controllo sanitario, le prime vaccinazioni, ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi

- effettuare il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo ed agli animali nel rispetto della normativa vigente
- la cattura ed il trasporto presso il Canile dei cani randagi
- il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso, a domicilio, delle spoglie di animali per l'invio all'inceneritore, con spese di smaltimento carcasse a carico del Comune.

Il Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale presenterà agli Uffici comunali competenti eventuali proposte di intervento atte a mantenere e/o migliorare i locali e le attrezzature della struttura comunale. Gli Uffici comunali competenti valuteranno tali proposte e provvederanno ad eseguire gli interventi necessari, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie.

Art 6 - Controllo del randagismo

I cani vaganti devono essere catturati esclusivamente dal Servizio Veterinario dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Qualora fosse possibile l'identificazione del proprietario del cane, si dovrà avvertire l'interessato per la riconsegna dell'animale. Le spese relative alla cattura, alla custodia ed al mantenimento sanitario del cane, sono a carico del padrone o detentore, qualora se ne conosca l'identità. Il Comune provvederà a richiedere al proprietario le somme dovute. Le spese di cattura o per trattamenti profilattici o sanitari sono quantificate di volta in volta dall'ASL o dal veterinario che le effettua, mentre per le spese di mantenimento si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura, potranno essere dati in adozione o in affidamento provvisorio, provvisti di idonea identificazione e relativo libretto sanitario, previo nulla osta del Comune. E' vietato affidare cani senza la relativa identificazione.

Art. 7 - Ricovero dei cani randagi

Il ricovero di un cane è consentito previa autorizzazione del Comune o del privato o dell'Associazione animalista concessionaria del servizio, su parere del Servizio Veterinario competente. E' consentito il ricovero urgente di cani considerati pericolosi o comunque in grado di nuocere alla pubblica incolumità da parte del Servizio Veterinario competente. E' vietato l'abbandono di cani nei pressi del canile comunale.

Qualora il canile comunale risultasse saturo, l'Amministrazione comunale ha l'onere di ricoverare i cani in esubero presso altre strutture idonee autorizzate dal Servizio Veterinario competente con le quali vengono stipulate idonee convenzioni.

Art. 8 - Ricovero di cani non randagi

Il cittadino residente o domiciliato a Mede in possesso di cani che, per qualsiasi motivo, non può o non vuole più tenere, può ricoverare un cane, rinunciando allo stesso. Ogni persona non può cedere con questa forma più di due cani (vedasi nota esplicativa a margine)

Art. 9 - Procedura per la rinuncia dei cani e il loro ricovero presso il canile di Mede

Chi intende rinunciare al proprio cane deve fare richiesta al Comune-Servizio Polizia Locale, indicando esplicitamente nella richiesta stessa i dati identificativi del proprietario e del cane.

Il proprietario deve dimostrare, attraverso gli estremi di iscrizione all'anagrafe canina, che il cane è in suo possesso da più di sei mesi.

Il Servizio verifica la disponibilità di posti liberi presso il canile. Nel caso in cui la gestione del canile sia affidata a terzi, chiede conto della presenza di posti liberi al gestore.

Verificata la disponibilità di box liberi, viene comunicato all'interessato la possibilità di ricovero, invitandolo a versare presso la Tesoreria Comunale la quota di mantenimento forfetaria nell'importo stabilito dalla Giunta Comunale.

Alla presentazione della ricevuta di versamento presso il Comune, il Servizio di Polizia Locale autorizza il ricovero in canile.

Nel caso in cui il cane non sia dotato di microchip o sterilizzato, il proprietario dovrà preventivamente provvedere a queste incombenze. Nel caso non lo faccia, sarà cura del Comune o del Gestore del canile provvedere, richiedendo poi il rimborso dei costi sostenuti sempre per il tramite del Comune.

Le somme sono dovute per intero senza possibilità di rimborso ne parziale ne totale anche nel caso in cui la permanenza, per qualsiasi motivo, del cane in canile sia inferiore ad un anno.

Art. 10 - Rapporti con le Associazioni

Le Associazioni Animaliste di volontariato possono collaborare con il Comune ovvero divenire affidatarie della gestione del canile comunale, purché riconosciute a livello regionale, previa stipula di apposita convenzione che deve disciplinare:

1. La durata del rapporto
2. Le modalità di stabulazione dei cani nei limiti dei posti disponibili tenendo conto anche di eventuali gestioni consortili
3. Le prestazioni di assistenza medico-sanitaria degli animali ricoverati nella struttura
4. Le modalità di manutenzione ordinaria, pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica della struttura e delle attrezzature al fine di garantire buone condizioni di vita agli animali ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie, avendo cura di detti locali e attrezzature
5. Le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze connesse alla regolazione dei rapporti di sostenimento degli oneri finanziari per le utenze (energia elettrica, gas, etc.), della manutenzione ordinaria della struttura e della raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei liquami.
6. Le responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi mediante l'attivazione di idonee polizze assicurative
7. Il funzionamento della struttura adeguato ed efficiente nonché garantire la continuità dello stesso durante tutta la durata della convenzione, provvedendo direttamente alla gestione e l'assicurazione del personale volontario e/o dipendente ed garantendo comunque idonea e sufficiente presenza numerica per il funzionamento della struttura.
8. Le modalità di affidamento degli animali, nei modi e nei termini fissati dalla legge 281/91 e successive modificazioni, nonché le modalità per promuovere iniziative a carattere informativo, educativo e culturale oltre a stimolare gli Enti preposti ad arginare il fenomeno del randagismo
9. Gli orari di apertura al pubblico
10. I rapporti finanziari e le modalità di pagamento di eventuali contribuzioni
11. Le modalità per la contestazione degli inadempimenti e le ipotesi di rescissione contrattuale

Art. 11 - Orari di apertura al pubblico

E' permesso ai cittadini di visitare il Canile comunale. L'ingresso è consentito negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale, eventualmente diversificati a seconda della stagione, ovvero da questa approvati sulla base della convenzione stipulata con privati od Associazioni animaliste. In tal caso l'orario sarà comunicato al servizio di Vigilanza e sarà esposto in modo ben visibile all'esterno del Canile.

Art. 12 - Affidi ed adozioni dei cani ospiti della struttura

L'attività di adozione ed affidamento dei cani è disciplinata nel modo seguente, ed è svolta dal Comune se gestore diretto o da altro soggetto se affidatario a qualunque titolo del canile:

1. I cani ospiti della struttura possono essere dati in affido o in adozione nel rispetto della normativa vigente.

2. I cani entrati come ospiti nella struttura possono essere dati subito in affidamento temporaneo, espletate le verifiche sanitarie. In tal caso l'affidatario temporaneo si farà carico dell'assistenza sanitaria e della responsabilità dell'animale per la durata dell'affidamento. Trascorsi sessanta giorni dall'entrata in canile, l'adozione può diventare definitiva.
3. Il richiedente di un'adozione o di un affido dovrà presentare domanda scritta all'affidatario del Servizio, contenente le generalità, l'indirizzo e i dati identificativi di un valido documento di riconoscimento.
4. La persona che richiede un'adozione o un affidamento dovrà:
 - a. avere la capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;
 - b. impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale, in particolare provvedendo all'iscrizione immediata all'Anagrafe Canina del Comune di residenza nei termini di legge;
 - c. conoscere le esigenze fondamentali della specie;
 - d. non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
 - e. non avere fatto in precedenza dichiarazione di rinuncia di proprietà su cani.
5. L'eventuale non accoglimento della richiesta di adozione/affido, deve essere motivato per iscritto dall'operatore, dandone copia sia al richiedente che all'ufficio comunale preposto.
6. L'affidatario si impegna anche a restituire l'animale al legittimo proprietario che si presentasse e si qualificasse nel periodo dell'affido temporaneo ovvero entro il termine di sessanta giorni dall'ingresso dell'animale stesso nella struttura.
7. L'adottante deve essere aiutato nella scelta del cane a lui più idoneo, anche invitandolo a prendere in considerazione individui di razze ed età diverse da quelle inizialmente richieste.

Art 13 - Proventi dalle offerte e dalle tariffe

1. Proventi e offerte sono acquisiti dal Comune per il mantenimento degli animali ricoverati, per interventi di manutenzione della struttura e per iniziative volte a promuovere la tutela e il benessere dei cani.
2. Nel caso in cui il canile sia gestito da Associazione:
 - a. I proventi delle offerte a favore della struttura sono acquisiti dal gestore per essere destinati, in modo vincolato, al miglioramento delle condizioni di vita degli animali della struttura, nonché ad iniziative di potenziamento della campagna affidi e dell'informazione sulla tutela degli animali.
 - b. Gli introiti derivanti da convenzioni o contratti con altri Comuni unitamente alle tariffe corrisposte per il ricovero dei cani rinunciati sono suddivisi tra gestore e Comune secondo quanto stabilito dalla Convenzione tra le parti.

Art. 14 - Controlli

Il Servizio di Vigilanza ed il Servizio Lavori Pubblici del Comune, per quanto di propria competenza, sono preposti al controllo del rispetto del presente Regolamento.

Il Gestore del canile dovrà consentire al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale preposto al controllo sanitario degli animali, le seguenti operazioni:

- la visita sanitaria degli animali di nuova introduzione e osservazione sanitaria per le zoonosi
- la sorveglianza sanitaria dei cani in isolamento
- la registrazione segnaletica e l'identificazione dei cani
- la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani
- la vigilanza permanente sulle condizioni sanitarie e sul benessere degli animali ricoverati
- la gestione dell'ambulatorio veterinario per le attività di propria competenza.

Art. 15 - Norme di riferimento

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle seguenti Leggi:
Legge 281 del 14 Agosto 1991;

D.P.R. 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria;
D.P.R. 508/1992,
Decreto Ministero della Sanità 14/10/1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi",
Circolare Ministero della Sanità 10/3/1992 n° 9 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo",
Circolare Regione Lombardia n° 159026/G-53710/S dell'8 Giugno 1992;
L.R. 26/2006 Regione Lombardia
Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Mede.

nota esplicativa a margine di cui all'art. 8 si intende che una persona, nell'arco di tutta la sua vita, non può superare tale limite. Potrà quindi rinunciare a due cani in una sola volta ovvero ad un cane per due volte.